

Capitolo 1: Descrizione del fatto

1.1 Le circostanze del caso di specie

All'origine della causa vi è un ricorso (n.77633/16)¹ proposto dal signor Marcello Viola (il ricorrente) contro la Repubblica italiana. Il ricorrente ha adito la corte in virtù dell'articolo 34 della CEDU, sostenendo di essere stato condannato all'ergastolo, una pena non riducibile e da lui qualificata inumana e degradante.

La vicenda ha inizio con il primo processo contro il ricorrente noto come “processo Viola Marcello + 24”² che ebbe inizio nel 1992 e riguardò i fatti avvenuti tra il gennaio 1990 e il marzo 1992, permise di individuare i responsabili di quattro omicidi avvenuti nel c.d. “venerdì nero” e scoprire le ramificazioni di due clan mafiosi in lotta per il controllo della città di Taurianova.

Il 16 ottobre 1995 la corte di assise di Palmi condannò il ricorrente a quindici anni di reclusione per il capo di associazione per delinquere di stampo mafioso aggravata dal fatto che il soggetto fosse il capo e promotore delle attività del clan.

Successivamente con la sentenza n.3 del 10 febbraio 1999 la corte d'assise d'appello di Reggio Calabria confermò la condanna riducendo la pena a dodici anni di reclusione, il ricorrente non presentò ricorso per cassazione.

Il 21 gennaio del 1997 ha inizio un secondo processo a carico del ricorrente ed altri, noto come “processo Taurus”³.

Esso riguardava fatti relativi alle attività svolte dai due clan di Taurianova e si concluse, dopo sette giorni di camera di consiglio e 151 udienze e una fase finale dibattimentale travagliatissima. Il 22 settembre del 1999 con l'emanazione da parte della corte d'assise di Palmi della sentenza n.10/99 che condannava il ricorrente all'ergastolo in quanto

¹ Corte Europea Diritti dell'Uomo, sentenza 13/06/2019 n° 77633-16

² “processo Marcello Viola + 24” (n. 144/92)

³ “processo Taurus” (nn. 1/97 – 12/97 – 18/97)

giudicato colpevole per il delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso ai sensi dell'articolo 416 bis del codice penale, nonché di altri reati particolarmente gravi come: omicidio, rapimento e sequestro di persona che ha causato la morte della vittima e detenzione abusiva di armi da fuoco, aggravati dalla circostanza detta "*di stampo mafioso*" e dalla circostanza aggravante, ulteriore, legata all'assunzione del ruolo di capo dell'organizzazione criminale e di promotore delle sue attività.

La decisione fu confermata dalla corte d'assise d'appello di Reggio Calabria il 5 marzo 2002 che in applicazione del regime del c.d. "*reato continuato*" condannò il ricorrente alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per due anni. Il ricorrente in questo caso presentò ricorso per cassazione che venne respinto il 26 febbraio 2004.

Il 12 dicembre 2008, la Corte d'assise d'appello di Reggio Calabria a seguito della domanda presentata dal ricorrente per la rideterminazione della pena basata sulla continuazione tra i fatti all'origine dei due processi, constatò l'unicità del programma criminale e riconobbe la continuazione tra i fatti oggetto dei processi, decidendo di rideterminare cumulativamente la pena fissandola nell'ergastolo con isolamento diurno per due anni e sei mesi.

Durante la detenzione, tra il giugno 2000 e il marzo 2006 il ricorrente fu sottoposto al regime speciale di detenzione previsto dall'articolo 41 bis, comma 2, della legge n. 354 del 1975, comunemente chiamato del carcere duro. Durante questo periodo, precisamente il 14 dicembre 2005, il Ministero della giustizia dispose una proroga del regime del 41 bis nei confronti del ricorrente, il quale propose reclamo dinanzi al tribunale di sorveglianza dell'Aquila denunciando una mancanza di motivazione dell'atto e sostenendo che i suoi collegamenti con l'organizzazione mafiosa erano ormai stati interrotti.

Con ordinanza del 14 marzo 2006, il tribunale di sorveglianza accolse il reclamo e pose fine al regime speciale di detenzione. Il tribunale considerò che le autorità si erano limitate ad indicare che l'organizzazione criminale alla quale apparteneva il ricorrente era ancora attiva sul territorio e che il ricorrente non aveva dato disponibilità alla collaborazione con la giustizia.

Pertanto il tribunale rilevò che non erano stati forniti specifici elementi per provare che l'interessato era capace, nonostante la detenzione in carcere, di mantenere i contatti con l'organizzazione ed inoltre non era stato tenuto conto nel decreto dei risultati positivi del programma di rieducazione seguito dal ricorrente.

Il signor Viola, successivamente, chiedeva in due occasioni la concessione di permessi premio, beneficio che viene concesso ai detenuti in presenza di particolari circostanze, elencate nella legge n. 354 del 26 luglio 1975 all'articolo 30 ter.

La prima richiesta fu respinta dal magistrato di sorveglianza di L'Aquila in data 31 luglio 2011, che nella motivazione rammentò che dal beneficio dei permessi premio erano esclusi i condannati all'ergastolo per uno dei reati di cui all'articolo 4 bis della legge .354/1997, in caso di mancata "*collaborazione con la giustizia*" disciplinata dall'articolo 58 ter della stessa legge.

Il signor Viola impugnò il provvedimento dinanzi al tribunale di sorveglianza di L'Aquila, basandosi sui risultati positivi del suo percorso di rieducazione e sulla rottura dei legami con l'organizzazione mafiosa. In tale occasione sollevò anche una questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4 bis nella parte in cui la disposizione non prevedeva che il permesso premio potesse essere concesso ai condannati all'ergastolo non collaborativi o la cui situazione non rientrava nei casi di collaborazione "*impossibile*" o "*irrilevante*".

Con ordinanza m. 22/12 del 29 novembre 2011 il tribunale di sorveglianza respinse la richiesta di permesso premio, per mancanza della condizione della collaborazione e precisò che per quanto riguardava la questione di legittimità costituzionale prima di pronunciarsi sul merito di quest'ultima, fosse necessaria la verifica delle condizioni che davano diritto al permesso premio e ritenne, nel caso di specie, che la prova della rottura dei legami con l'ambiente mafioso, non fosse stata acquisita.

L'ordinanza del tribunale di sorveglianza fu confermata dalla Corte di cassazione il 7 novembre 2012 con sentenza n. 3107/12.

La seconda richiesta di permesso premio fu respinta dal magistrato di sorveglianza di L'Aquila il 4 giugno 2015 e poi dal tribunale di sorveglianza il 13 ottobre 2015, sempre per la stessa motivazione, ovvero la mancata collaborazione con le autorità.

Nel frattempo il ricorrente nel marzo 2015 aveva presentato anche al tribunale di sorveglianza di L'Aquila una istanza per ottenere la liberazione condizionale ai sensi dell'articolo 176 del codice penale, sostenendo a suo fare che egli stava portando avanti il percorso rieducativo in carcere in maniera positiva, l'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata e faceva presente che era impossibilitato ad ottenere il beneficio delle riduzioni di pena ottenute attraverso la liberazione anticipata. Inoltre il signor Viola sosteneva che a causa dell'esistenza della circostanza aggravante relativa al ruolo di capo dell'organizzazione la sua collaborazione non poteva essere ritenuta *"irrilevante"* o *"impossibile"*.

Infine il ricorrente invitava il tribunale di sorveglianza a sollevare una questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4 bis in relazione all'articolo 27, comma 3 della Costituzione italiana, che recita: *"Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato"*.

Ed in relazione all'articolo 117, comma 1, che recita: *"La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali"*, in combinato disposto con l'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti umani: *"Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti."*

Il 26 maggio 2015, con un provvedimento il tribunale di sorveglianza rifiutò di concedere al ricorrente la libertà condizionale, poiché essendo il ricorrente stato condannato per i reati di cui all'articolo 4 bis dell'ordinamento penitenziario, non poteva accedere al beneficio poiché vi era assenza di collaborazione con la giustizia.

Riguardo alla questione di legittimità sollevata, il tribunale di sorveglianza riteneva che la disposizione che il ricorrente contestava fosse compatibile con l'articolo 27, comma 3, della Costituzione, richiamando la giurisprudenza costituzionale in merito e la posizione della Corte europea per i diritti dell'uomo nella causa Vinter e altri contro Regno Unito⁴. Il tribunale indicava nelle motivazioni che la legislazione dava la possibilità alle persone condannate all'ergastolo per uno dei reati di cui all'articolo 4 bis una possibilità concreta di liberazione, che era subordinata al verificarsi della condizione della rottura definitiva

⁴ sentenza Vinter e altri c. Regno Unito (Ricorsi nn. 66069/09, 130/10 e 3896/10)

del legame tra il condannato e l'ambiente mafioso, che doveva avvenire in pratica tramite una utile collaborazione con la giustizia.

Contro questa decisione il ricorrente presentò ricorso per cassazione incentrando quest'ultimo in particolare sulla questione di legittimità costituzionale della disposizione dell'articolo 4 bis dell'ordinamento penitenziario, che stando alle affermazioni date dal ricorrente, prevedeva un automatismo legale che impediva di accordare ai detenuti ergastolani non collaborativi la liberazione condizionale.

La Corte di cassazione, con sentenza n. 1153/16 del 22 marzo 2016, respinse il ricorso del ricorrente. Con riguardo alla questione di legittimità costituzionale sollevata, rinviava alla sentenza n.135/2003 della Corte costituzionale, secondo la quale la subordinazione che intercorreva tra la concessione della libertà condizionale alla collaborazione con la giustizia non era in contrasto con la funzione rieducativa della pena.

La cassazione sottolineava inoltre il carattere assoluto della presunzione di pericolosità sociale del ricorrente, poiché non vi era stata collaborazione con la giustizia e indicava che il legislatore richiedeva legittimamente la prova positiva della rottura del legame individuale con il gruppo mafioso.

Sei mesi dopo la sentenza della Suprema Corte che respingeva in toto il ricorso presentato dal signor Viola, egli decise di adire la Corte europea dei diritti dell'uomo, lamentando una pluralità di violazioni:

- Violazione dell'art. 3 della Convenzione in quanto l'ergastolo ostativo sarebbe pena non comprimibile, con violazione del principio di proporzionalità e del principio del reinserimento sociale⁵;
- Violazione dell'art. 3 della Convenzione sotto il profilo procedurale in quanto la sola dichiarazione di inammissibilità dell'istanza ha impedito una vera valutazione del merito della stessa e per il mancato accesso a generiche "risultanze istruttorie" alle quali le pronunce interne avevano fatto riferimento;

⁵Articolo 3 CEDU: Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti.

- Violazione dell'art. 5 par. 4 della Convenzione perché l'ordinamento interno non garantirebbe il ricorso finalizzato alla verifica delle condizioni procedurali e sostanziali di legittimità della misura restrittiva⁶;
- Violazione dell'art. 6 par. 2 in materia di presunzione di innocenza e del principio del “ *nemo tenetur se detegere* ” anche in fase esecutiva⁷;
- Violazione dell'art. 8 intesa come coercizione alla collaborazione di chi si proclama innocente, con esposizione a grave rischio del ricorrente e dei propri familiari⁸.

1.2 Il diritto e la prassi interni pertinenti:

Parallelamente allo sviluppo della vicenda Viola, il sistema italiano vedeva emergere alcuni spunti di revisione rispetto alla considerazione del regime dell'ergastolo ostativo cristallizzata nella giurisprudenza della Corte Costituzionale, spunti che vengono fatti emergere nella decisione delle Corte EDU, precisamente ai paragrafi 43;48;49 e 132⁹.

L'istituto dell'ergastolo ostativo, introdotto con Legge 7 Agosto 1992, n° 356 nel corpo dell'art. 4 bis O.P. la cui peculiarità consiste proprio nella collaborazione con la giustizia come condizione per il suo superamento, è stato nel corso degli anni al centro di decisioni dei giudici che più volte hanno ritenuto legittimo tale meccanismo e quindi in piena conformità con l'articolo 27, comma 3 della Costituzione.

Tale legittimità era data dal fatto che secondo i giudici solamente la scelta collaborativa è la dimostrazione della dissociazione del soggetto dal contesto mafioso, mentre la volontarietà del detenuto a non collaborare con la giustizia costituiva la base di una presunzione legale della persistenza del legame criminale.

Nelle decisioni 357/1994 e 68/1995 la Corte costituzionale ha poi temperato le sue affermazioni creando gli istituti della collaborazione inutile e quello della collaborazione

⁶ Articolo 5 par.4 CEDU. Ogni persona privata della libertà mediante arresto o detenzione ha il diritto di presentare un ricorso ad un tribunale, affinché decida entro breve termine sulla legittimità della sua detenzione e ne ordini la scarcerazione se la detenzione è illegittima.

⁷ Articolo 6 par. 2 CEDU: Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.

⁸ Articolo 8 par. 1 CEDU: Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza.

⁹ CASO MARCELLO VIOLA c. ITALIA (No 2)1 (Ricorso no 77633/16)

impossibile, superando così i dubbi di costituzionalità: si tratta dei casi della ridotta partecipazione al fatto criminoso, che rende così inutile la collaborazione del soggetto, ovvero l'accertamento della piena partecipazione al fatto criminoso e della responsabilità del soggetto che però per una serie di circostanze rendono comunque impossibile un'utile collaborazione con la giustizia.

Un primo passo importante nella direzione di un possibile superamento del regime dell'ostatività è stato fatto dalla “*Commissione Palazzo*”, incaricata con decreto del Ministero della Giustizia del 10 Giugno 2013 di elaborare progetti di riforma dell'ordinamento penale. La Commissione tra le altre proposte, suggeriva di ipotizzare una ulteriore alternativa rispetto agli istituti giurisprudenziali della collaborazione inutile ed impossibile, in particolare proponeva di aggiungere al co. 1bis dell'art. 4 O.P. la frase “*e altresì nei casi in cui risulti che la mancata collaborazione non escluda il sussistere dei presupposti, diversi dalla collaborazione medesima, che permettono la concessione dei benefici summenzionati*”. Con tale formulazione la Commissione mirava quindi a prevedere altre circostanze per valutare i risultati del processo di reinserimento e l'assenza di legami con il gruppo criminale, al fine di rendere possibile ai soggetti sottoposti al regime ostativo l'accesso alla liberazione condizionale e agli altri benefici previsti dalla legge.

Il progetto inizialmente rimase abbandonato, ma poco dopo la sua presentazione il tema venne ripreso nell'ambito degli “*Stati Generali dell'Esecuzione Penale*”, lanciato dal governo il 19 Maggio 2015, al fine di coinvolgere la comunità istituzionale ed accademica e le diverse professioni impegnate nel mondo carcerario, al fine di elaborare un progetto di riforma del sistema penitenziario. Il tema fu studiato e valutato nell'ambito del tavolo 16, dedicato agli automatismi e alle preclusioni in materia di accesso a i benefici penitenziari. Il documento finale, pubblicato il 19 Aprile 2015, comprendeva, tra altre, una proposta di riforma dell'art. 4 bis volta ad introdurre un nuovo comma per offrire al condannato un'alternativa di “*non collaborazione*” e che quindi prevedeva che le preclusioni potessero essere superate per i detenuti che avessero posto in essere “*concrete condotte riparative in favore delle vittime del reato, dei loro familiari o della comunità civile, generando significativi risultati in termini di ricomposizione dei conflitti, di mediazione sociale e di positivi cambiamenti di vita*”.

Il 23 Giugno 2017 la legge delega n° 103 (detta “*legge Orlando*”) ha autorizzato il governo a riformare il codice penale, il codice di procedura penale e la legge sull’ordinamento penitenziario, in particolare ha delegato al governo il potere di eliminare i meccanismi automatici che impediscono l’individualizzazione del trattamento rieducativo in carcere e quello di riformare il regime di accesso ai benefici penitenziari per i condannati all’ergastolo. Il 2 Ottobre 2018, il Governo ha quindi adottato il decreto legislativo n° 124 che ha però tolto ogni possibilità di riconsiderazione dell’istituto dell’ergastolo ostativo per via legislativa, avendo escluso dall’ambito dell’applicazione della riforma i “*casi di eccezionale gravità e pericolosità specificatamente individuati e comunque...le condanne per i delitti di mafia e terrorismo anche internazionale.*”

Al contrario di quanto è accaduto nel percorso normativo, la via giurisdizionale per la revisione dell’istituto ha ripreso negli anni recenti una certa validità. Dopo le decisioni della Corte Costituzionale che hanno ridotto drasticamente le presunzioni assolute di pericolosità con riferimento alla custodia cautelare, la Corte si è poi pronunciata a proposito del limite dei ventisei anni di pena effettiva quale soglia di accesso alla liberazione condizionale per i condannati ad alcune tipologie di reato. La sentenza n° 149 del 2018, avente ad oggetto la pronuncia sulla legittimità costituzionale dell’art. 58 O.P. ha infatti riaffermato la natura flessibile della pena, sostenendo che tale termine annullava gli effetti della “*Liberazione anticipata*”, fatto che aveva un impatto negativo sul detenuto e sulla sua motivazione di completare il programma rieducativo. Ha ,infine, ricordando la precedente giurisprudenza, criticato l’automatismo legale dell’applicazione di questa soglia dei venti sei anni a tutti i detenuti indistintamente, concludendo che tale attivazione automatica impediva al magistrato di sorveglianza una corretta valutazione dei risultati ottenuti dal detenuto durante il suo percorso, e quindi aveva come conseguenza quella di privilegiare l’aspetto repressivo della pena a scapito della sua finalità di reinserimento sociale. Ha quindi dichiarato la illegittimità di disposizioni che “*precludano in modo assoluto, per un arco di tempo assai esteso, l’accesso ai benefici penitenziari a particolari categorie di condannati*”. La Corte ha quindi ritenuto tali preclusioni contrarie ai principi costituzionali di proporzionalità e individualizzazione della pena. Da ultimo sono state sollevate due questioni di legittimità costituzionale che investono direttamente il meccanismo della preclusione assoluta di cui al co. 1 dell’art. 4 bis O.P.

La prima questione è stata sollevata, con l'ordinanza n° 4474 del 20 Dicembre, dalla Corte di Cassazione riguardante il contrasto tra l'articolo 4 bis e la funzione di reinserimento della pena, in relazione alla posizione di un ergastolano ostativo per un reato aggravato dalla c.d. finalità mafiosa richiedente un permesso premio. In particolare la Suprema Corte ha affermato che: *“la cessazione dei legami consortili di un detenuto con il gruppo criminale di riferimento possa essere dimostrata, durante la fase di esecuzione della pena, solo attraverso le condotte collaborative di cui all'art. 58 ter dell'O.P. è affermazione che non può assumere valore incontrovertibile e assurgere a canone valutabile in termini di presunzione assoluta, a prescindere dalle emergenze concrete...occorre allora chiedersi se non sussista un'area valutativa differente da quella espressa dalla collaborazione con la giustizia che, pur in assenza di questa, possa condurre a verificare in concreto la mancanza di elementi significativi di collegamenti con la criminalità organizzata o addirittura di elementi denotanti un significativo distacco dal sistema subculturale criminale”*. Le considerazioni della Corte hanno quindi imposto di dichiarare pertinente e non manifestamente infondata, in relazione agli articoli 3 e 27 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 bis, comma 1, della legge sull'ordinamento penitenziario. La seconda questione è stata promossa invece dal Tribunale di Sorveglianza di Perugia¹⁰, cosa che dimostra l'apertura da parte della magistratura verso una nuova visione della esecuzione della pena improntata alla individualizzazione del trattamento e alla intolleranza verso rigidi automatismi. Essa riguardava un soggetto appartenente ad una associazione mafiosa anch'esso richiedente permesso premio e nel caso di specie veniva sollevata analoga questione di legittimità costituzionale riguardo all'art. 4 bis, comma 1, O.P.

La Corte Costituzionale si è pronunciata sulle questioni di legittimità costituzionali sollevate il 23 Ottobre 2019¹¹.

1.3 La decisione della Corte Costituzionale Italiana

Con ordinanza del 20 Dicembre 2018 (r.o. N° 59 del 2019) la Corte di Cassazione ha sollevato questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dell'art. 4bis, comma 1, della legge 27 Luglio 1975 n° 354, *“nella parte in*

¹⁰ Tribunale di sorveglianza di Perugia (ord. N. 725/2019)

¹¹ Corte Costituzionale, sentenza 23 ottobre 2019, n. 253

cui esclude che il condannato all'ergastolo, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416bis cod. Pen., ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, che non abbia collaborato con la giustizia, possa essere ammesso alla fruizione di un permesso premio”.

Il giudice rimettente riteneva in primo luogo, che l'art 4bis, comma 1, ordin. Penit. Viola l'art. 3 Cost. Sotto il profilo della ragionevolezza. Esso infatti conterrebbe una “preclusione assoluta” di accesso ai benefici penitenziari, e in particolare al permesso premio, per il condannato non collaboratore con la giustizia. Tale preclusione impedirebbe al magistrato di sorveglianza qualsiasi valutazione in concreto della pericolosità del condannato, determinando in limine l'inammissibilità di ogni richiesta di accesso ai benefici penitenziari. In secondo luogo, il rimettente riteneva violato l'art. 27, terzo comma, Cost., in quanto la disposizione censurata frustrerebbe, impedendo in radice al condannato l'accesso ai benefici penitenziari, gli obiettivi di risocializzazione anche in virtù dei principi della progressività trattamentale e della flessibilità della pena.

Con ordinanza del 28 Maggio 2019 (r.o. n° 135 del 2019) il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha a sua volta sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4bis, comma 1, ordin. Penit. *“nella parte in cui esclude che il condannato all'ergastolo per delitti commessi al fine di agevolare l'attività dell'associazione a delinquere ex art. 416 bis cod. Pen. della quale sia stato partecipe, possa essere ammesso alla fruizione di un permesso premio”.*

Il Tribunale di Sorveglianza di Perugia segue un percorso argomentativo diverso da quello della Suprema Corte. Ritiene infatti che, anche nel caso dell'associato ex art. 416bis cod. Pen., nella peculiare fase dell'esecuzione della pena, la preclusione assoluta alla concessione di un beneficio penitenziario, in assenza di una condotta collaborativa, collida con i principi costituzionali deducibili dagli artt. 3 e 27 Cost, poiché impedirebbe il vaglio di elementi che, in concreto, potrebbero condurre ugualmente a un giudizio, individualizzato e attualizzato, di cessata pericolosità sociale. Il rimettente osserva che non si comprende per quale motivo sia precluso al giudice di sorveglianza, chiamato a verificare l'evoluzione del detenuto, in concreto, *“le ragioni che hanno indotto l'interessato a non collaborare, cioè a mantenere il silenzio”* evocato nel suo significato di diritto inviolabile a non accusare sé stessi (è richiamata l'ordinanza n° 117 del 2019

della Corte Costituzionale). Analogamente all'ordinanza della Corte di Cassazione, il rimettente evidenzia inoltre come la finalità rieducativa della pena sarebbe vanificata dall'impossibilità di ottenere permessi premio.

La Corte Costituzionale ammette al suo vaglio entrambe le questioni sollevate in quanto manifestamente fondate e sebbene presentino profili di parziale differenziazione nei percorsi argomentativi censurano la stessa disposizione ed evocano i medesimi parametri costituzionali. I relativi giudizi vengono perciò riuniti, per essere decisi con un'unica pronuncia.

La Corte Costituzionale in via preliminare decide di definire correttamente il thema decidendum e i termini delle questioni di legittimità costituzionale portate alla sua attenzione. Per questo motivo la Corte esclude dalla sua pronuncia le questioni attinenti alla disciplina relativa al cosiddetto "*ergastolo ostativo*", che viene richiamata nelle argomentazioni delle parti le quali fanno riferimento alla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (sentenza 13 giugno 2019, Viola contro Italia). Secondo la Corte Costituzionale infatti, questo sarebbe l'oggetto delle presenti questioni se le ordinanze di remissione avessero censurato, oltre che l'art. 4bis, comma 1, ordin. Penit., anche la previsione contenuta nell'art. 2, comma 2, del decreto legge 13 maggio 1991 n° 152, convertito, nella legge 12 luglio 1991 n° 203, che richiamando l'art. 176 cod. Pen., non consente di concedere la liberazione condizionale al condannato all'ergastolo che non collabora con la giustizia e che abbia già scontato ventisei anni effettivi di carcere. Le questioni di legittimità costituzionale in esame, invece, secondo la Corte attengono non alla condizione di chi ha subito una condanna a una determinata pena, bensì a quella di colui che ha subito condanna (all'ergastolo, in entrambi i giudizi a quibus) per reati cosiddetti "*ostativi*". Infatti è portato all'attenzione della Corte Costituzionale l'art. 4bis, comma 1, ordin. Penit., ai sensi del quale la condanna per i delitti che esso elenca, si tratti di condanna a pena perpetua oppure momentanea, impedisce l'accesso ai benefici penitenziari, e in special modo al permesso premio, in assenza di collaborazione con la giustizia ai sensi dell'art. 58ter ordin. Penit. introducendo quindi una presunzione assoluta. La Corte Costituzionale specifica quindi che questo sarà il thema decidendum posto dalle questioni di legittimità costituzionale sollevate.

Venendo al merito la Corte decide di scrutinare in primo luogo le questioni sollevate dal Tribunale di sorveglianza di Perugia, in quanto, riferendosi alla posizione del condannato sia per partecipazione all'associazione di cui all'art. 416bis cod. Pen., sia per i reati di "contesto mafioso", la decisione su di esse potrebbe assorbire quelle sollevate dalla Corte di cassazione in riferimento al condannato per questi ultimi delitti.

La Corte Costituzionale, analizzando puntualmente le questioni portate alla sua attenzione, giunge alla conclusione che non è la presunzione, posta dall'art. 4bis, comma 1, ordin. Penit., in sé stessa a risultare costituzionalmente illegittima, non è infatti irragionevole presumere che il condannato che non collabora mantenga vivi i legami con l'organizzazione criminale originaria di appartenenza, ma purché si preveda che tale presunzione sia relativa e non già assoluta e quindi possa essere vinta da prova contraria. Mentre, infatti, una disciplina improntata al carattere relativo della presunzione si mantiene entro i limiti di una scelta legislativa costituzionalmente compatibile, una disciplina che assegni carattere assoluto alla presunzione non regge il confronto con gli artt. 3 e 27 della Cost. Questo secondo la Corte sotto tre profili: in un primo senso perché l'assolutezza della presunzione incide sull'ordinario svolgersi dell'esecuzione della pena, con conseguenze afflittive ulteriori per il detenuto; in un secondo senso perché tale assolutezza impedisce di valutare il percorso carcerario del condannato, da parte del magistrato di sorveglianza, che invece può portare avanti una valutazione solo nel caso in cui il detenuto collabori; ed in un terzo senso perché la presunzione assoluta si basa su una generalizzazione che può essere invece contraddetta, a determinate e rigorose condizioni, dalla formulazione di allegazioni contrarie che ne smentiscono il presupposto. La Corte Costituzionale quindi assorbe nelle sue argomentazioni anche le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte di cassazione (miranti a distinguere tra la posizione dell'affiliato e quella del condannato per reati di "contesto mafioso") e dichiara, per violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., l'illegittimità costituzionale dell'art. 4bis, comma 1, ordin. Penit. Nella parte in cui non prevede che, ai detenuti per i delitti di cui all'art. 416bis cod.pen., e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, possano essere concessi permessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia a norma dell'art. 58ter del medesimo ordin. Penit., allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere, sia l'attualità di collegamenti con la